Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche - Stagione 25/26, (di seguito codice di condotta) adottato dalle società sportive S.S.D. Fidelis Andria 2018, S.S.D. Barletta Calcio 1922, A.S. Bisceglie 1913, A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, A.S.D. Canosa Calcio 1948.

°*°*°*°*°*°*°*°

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'AIA., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017; Visto l'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; è adottato il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito "Codice di Condotta"), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Principi

Le società S.S.D. Fidelis Andria 2018, S.S.D. Barletta Calcio 1922, A.S. Bisceglie 1913, A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, A.S.D. Canosa Calcio 1948 (di seguito "Società Sportive") e i loro tifosi rispettano l'ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità, correttezza e civile convivenza. Le Società Sportive e i loro tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni comportamento discriminatorio (ovvero ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori). Le Società Sportive e i loro tifosi rifiutano altresì qualsiasi comportamento che sia in contrasto con i principi di probità e correttezza e che istighino all'odio e alla violenza.

Art. 2 - Gradimento e finalità

L'istituto del gradimento" (di seguito "Gradimento') è la facoltà delle Società Sportive di adottare nei confronti dei soggetti che si rendessero responsabili delle condotte di cui all'articolo 3 che segue, i seguenti provvedimenti:

- rifiuto di vendere il titolo di accesso allo stadio per le partite organizzate dalla Società Sportiva sottoscrittrice;
- sospensione, temporanea o definitiva, dell'efficacia del titolo di accesso intestato al soggetto responsabile incluso l'eventuale immediato allontanamento dallo stadio anche in corso di gara.

Il Gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

La finalità è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro e accogliente in occasione degli eventi in esso organizzati dalla Società Sportiva e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi

incluse le famiglie con i bambini.

Art.3 - Condotte rilevanti

Rilevano ai fini di cui all'articolo 2 che precede tutte le condotte collegate direttamente ad un Evento come infra definito, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque anche in relazione ad eventi diversi dalle gare.

E' Evento ogni iniziativa o momento organizzato dalla singola Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi incluse anche le gare amichevoli), ma anche in qualsiasi altro evento organizzato anche diverso dalle partite di calcio e anche se non aperto al pubblico.

Il Gradimento può essere esercitato dalla singola Società Sportiva in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino e/o concretizzino e/o inneggino a comportamenti discriminatori e/o denigratori e/o comunque offensivi su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa, condizione personale o sociale (e ogni forma discriminatoria prevista dalla normativa vigente) verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni (civili, sportive e religiose) e la società civile in senso lato o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza incitino all'odio e/o istighino alla violenza, a prescindere dalle modalità espressive.

Il Gradimento può altresì essere esercitato dalla singola Società Sportiva in relazione a tutte quelle azioni volte a minacciare, denigrare, offendere, contestare incivilmente, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, inclusa la Società Sportiva stessa, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza, gli steward presenti (ove previsti) all'interno dello stadio o impianto sportivo, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che comunque siano idonee a recare nocumento agli interessi e/o all'immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro della stessa.

Sono inoltre inclusi nei casi di condotte rilevanti in relazione ai quali può essere esercitato il Gradimento tutte le condotte idonee a:

- promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di bagarinaggio, anche occasionale;
- promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di cessione e/o di acquisto del titolo di accesso attraverso canali non ufficiali (e comunque non autorizzati) laddove previsti ovvero attraverso piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del *secondary ticketing*;
- introdursi all'interno dello stadio, o di un suo specifico settore o area (laddove esistenti), privi di un valido titolo e/o con titolo su cui è indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore, laddove previsto o concordato in sede di
 G.O.S. o riunione tecnica o espressamente previsto da Determinazioni dell'O.N.M. S;

- Invadere il campo da gioco e/o entrare (o tentare di entrare) in aree proibite (o comunque non aperte al pubblico), ovvero adottare direttamente o indirettamente atti che potenzialmente potrebbero alterare il normale svolgimento delle gare e dell'Evento;
- Svolgere all'interno e/o in prossimità dello stadio attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla singola Società Sportiva o previste ed autorizzate dalle proposte Autorità Amministrative;
- utilizzare in assenza di espressa autorizzazione o contraffare i marchi della singola Società Sportiva.

L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo, saranno considerate condotte rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento anche comportamenti o atti affini a quelli sopra indicati, nonché la violazione del **Regolamento d'uso dell'Impianto**, dei Termini e Condizioni d'Uso degli Abbonamenti, delle condizioni di vendita e uso dei Titoli di Accesso per le singole gare e/o (laddove previsti) di qualsiasi altra disposizione, precetto. codice o regolamento applicabile a chi accede allo stadio per assistere alla partita adottato dalla singola Società Sportiva pubblicato di volta in volta, sui propri canali social sui rispettivi siti web o sullo stesso titolo di accesso, o affisso presso l'impianto sportivo.

Art.4 - Condizioni

Il Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non danno diritto al soggetto destinatario del Gradimento ad alcun tipo di rimborso da parte della singola Società Sportiva per il mancato utilizzo del titolo di accesso.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione (laddove attuati o in fase di attuazione) a meno che l'agevolazione non riguardi la gara per il quale è esercitato il Gradimento e adottato il conseguente provvedimento inibitorio. In tal caso, il benefit potrà essere sfruttato nella gara successiva allo scadere della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso da parte della singola Società Sportiva.

Nel caso in cui nel corso della durata del Gradimento il soggetto interessato ponga in essere altra condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, la singola Società Sportiva potrà esercitare nuovamente il Gradimento e adottare ulteriore provvedimento inibitorio, che andrà a sommarsi al precedente, senza possibilità di assorbimento tra i due.

Indipendentemente dal luogo ove viene posta in essere la condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, il Gradimento potrà essere esercitato (e il conseguente provvedimento inibitorio potrà essere adottato) dalla singola Società Sportiva unicamente con riferimento alle gare svolte presso lo stadio in uso alla singola Società Sportiva, con esclusione, di conseguenza, delle gare in trasferta. È sempre fatta salva la facoltà della singola Società Sportiva di allontanare immediatamente dallo stadio, anche in corso di gara, il soggetto responsabile di condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 che precede colto in flagrante.

Art.5 - Pubblicità

Il presente Codice di Condotta e le sue successive modifiche e integrazioni sono pubblicati, nella versione di volta in volta vigente, sul sito web ufficiale dalle Società Sportiva o dandone massima diffusione sui canali social delle stesse. Altresì, su tutti i titoli d'accesso all'evento sportivo dovrà essere riportata la dicitura di accettazione, incondizionata, per adesione del presente Codice di Condotta ed il relativo Regolamento d'Uso dell'impianto.

Art.6 - Fonti

Le Società Sportiva sottoscrittrici del presente documento, potranno rilevare i comportamenti significativi ai fini dell'accertamento delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 che precede attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding (qualora previsti), dal Supporter Liaison Officer e/o (qualora previsto) di altro personale di servizio incaricato dalla Società Sportiva;
- le segnalazioni provenienti dalle autorità pubbliche e/o dalle altre società appartenenti alle leghe professionistiche o dilettantistiche di calcio;
- le immagini riprese dall'impianto di video sorveglianza (qualora presente nell'impianto sportivo), nel rispetto della normativa vigente;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network o da altri strumenti online da cui sia possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.7 - Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- ✓ il dolo o la colpa nelle sue gradazioni (ad esempio evidente premeditazione e/o spinta emozionale);
- ✓ la gravita del pericolo o del danno provocato dalla condotta rilevante;
- ✓ la natura /tipologia del bene leso e/o interesse offeso dalla condotta rilevante;
- ✓ il comportamento del soggetto anteriore alla condotta contestata (ad esempio che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti);
- ✓ il comportamento del soggetto successivo alla condotta contestata (ad esempio che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti da tale condotta, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e/o il concreto ravvedimento/pentimento, la prestazione di condotte riparatorie quale espressione di un percorso di responsabilizzazione dell'autore anche tramite la partecipazione e/o contribuzione ai programmi di assistenza e di sensibilizzazione degli enti e/o associazioni benefiche che promuovono la cultura del rispetto dei diritti umani);
- ✓ il ruolo tenuto dal soggetto (ad esempio: istigatore, promotore, ovvero mero compartecipe).

Nel caso in cui la condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, posta in essere all'interno dello stadio, integri al contempo violazioni del Regolamento d'uso dell'impianto, resta inteso che i provvedimenti di cui al presente Codice di Condotta si cumuleranno alle sanzioni previste dalla violazione dei Regolamento d'uso dell'impianto, avendo tali provvedimenti natura diversa.

Art.8 - Durata dei provvedimenti

La durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio è proporzionata alla tipologia della condotta rilevante e alla gravita della stessa individuata secondo i criteri riportati all'articolo 7 che precede.

L' arco temporale della durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più gare ad un numero determinato di stagioni sportive fino all'esclusione in via definitiva dalla vendita dei titoli di accesso. A titolo esemplificativo dei provvedimenti applicabili alle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 è riportato nella tabella che segue:

CONDOTTA RIELEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL GRADIMENTO	PROVVEDIMENTO PREVISTO
Discriminazione di qualsiasi tipo (incluse quella sociale, territoriale, etnico-razziale, di xenofobia, età, genere, orientamento e identità sessuale, religione, ecc.)	• Applicazione del Gradimento su base stagionale • Min. 1 stagioni • Max. esclusione a titolo definitivo
Incitamento all'odio e istigazione alla violenza (a prescindere dalle modalità Esercizio del Gradimento su base stagionale espressive)	• Applicazione del Gradimento su base stagionale • Min. 1 stagioni • Max. esclusione a titolo definitivo
Violenza fisica nei confronti di istituzioni, autorità, ufficiali di gara, le società (calciatori/staff/dipendenti), personale addetto alla sicurezza	• Applicazione del Gradimento su base stagionale • Min. 3 stagioni • Max. esclusione a titolo definitivo
Violenza verbale (offendere o contestare incivilmente) nei confronti di istituzioni, autorità, ufficiali di gara, società (calciatori/staff/dipendenti), personale addetto alla sicurezza	• Applicazione del Gradimento su base stagionale • Min. 1 stagioni • Max. 10 stagioni
Violazione del Regolamento d'uso dell' impianto	• Applicazione del Gradimento su base stagionale • Min. 3 gare • Max. esclusione a titolo definitivo
Violazione delle condizioni di vendita e uso dei titoli di accesso (es. bagarinaggio, cessione o acquisto titoli attraverso canali	• Applicazione del Gradimento su base stagionale

non ufficiali, sottrazione ai controlli di sicurezza, travisamento dei dati, accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso, mancato rispetto di procedure /norme /regolamenti/specifici adottati in attuazione della normativa, etc.)	• Min. 3 gare • Max. esclusione a titolo definitivo

Nei casi di particolare tenuità, la singola Società Sportiva può decidere di non esercitare il Gradimento e quindi di non adottare alcun provvedimento inibitorio, limitandosi ad inviare una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente Codice di Condotta.

Tramite apposita piattaforma informatica o con altro mezzo, la Società Sportiva provvederà a registrare e a dare notizia della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio alla società di Ticketing (qualora previsto), inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato al fine di impedire l'emissione del titolo di accesso in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* vigente.

Art.9 - Procedure

Ogni Società sottoscrittrice del presente codice, darà seguito alle procedure di cui innanzi a mezzo del proprio rappresentante legale e/o delegato alla rappresentanza e/o alla firma come da statuto.

La contestazione della condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, contenente la descrizione della stessa, è comunicata in forma scritta dal Presidente a mezzo raccomandata AR. o a mezzo email o altro mezzo di notifica al soggetto responsabile, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta per mezzo di pubblici registri, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la singola Società Sportiva si riserva, al fine di assicurare gli effetti immediati del provvedimento onde evitare che il tempo occorrente per notificare la contestazione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile, di effettuare la contestazione in via preventiva mediante comunicazione diretta all'interessato in occasione della procedura di controllo accessi, cui seguirà l'invio della comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R.

Il soggetto, come sopra identificato, ha facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni consecutivi, a pena di decadenza e decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R., alla sede legale della Società Sportiva, le proprie eventuali "giustificazioni" e/o "ragioni" per una loro valutazione ai fini di una loro rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 che precede. In tale contesto il soggetto può produrre documenti, nonché chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 30 giorni la Società Sportiva decide in ordine a tale richiesta. In caso di silenzio, la richiesta è da intendersi rigettata.

Restano fermi i diritti che la normativa riconosce al soggetto destinatario del provvedimento inibitorio, incluso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art.10 - Minori

La singola Società Sportiva può esercitare il Gradimento e adottare provvedimenti inibitori anche nei confronti di soggetti minorenni, purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.11 - Rapporti con altri procedimenti

L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo ai sensi del precedente articolo 3 possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della condotta contestata.

Art.12 - Entrata in vigore e Modifiche

Le disposizioni del presente Codice di Condotta si applicano, eccezionalmente per la Stagione Sportiva 2025/2026 in corso, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Qualora, ad inizio delle prossime Stagioni Sportive, non dovessero presentarsi eventuali modiche o integrazioni, saranno applicate a partire dall'inizio delle stesse.

La singola Società Sportiva firmataria, si potrà riservare di modificare il presente Codice di Condotta con efficacia immediata, anche nei confronti di coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). È per conseguenza onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice di Condotta sul sito della Società Sportiva. Le modifiche saranno evidenziate e pubblicizzate sui canali di comunicazione di ogni singola Società sportiva firmataria, per un ragionevole lasso di tempo.

Data sottoscrizione _____

S.S.D. Fidelis Andria 2018

S.S.D. Barletta Calcio 1922

A.S. Bisceglie 1913

A.S.D. Unione Calcio Bisceglie

A.S.D. Canosa Calcio 1948